

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Provincia di Treviso

Via Caduti, 8
C.A.P. 31021 Mogliano Veneto -TV-
Tel. 041/5930111
Web: www.comune.mogliano-veneto.tv.it

Progetto:

Piano di Lottizzazione C2/11

Ubicazione:

N.C.T. Foglio 31, Mappale 13
Via Roma- Via Ghetto - Mogliano Veneto -TV-

Committente/i:

MERIDIANA SRL
SEDE LEGALE: Cannaregio n. 201/A - 30121 Venezia P.Iva 02845740279

Progettista:

Architetto **Luca Squarcina**

Tavola:

D

Elaborati:


SCHEMA DI CONVENZIONE

Scala:

Data:

Stato:

PROGETTO



Architetto
Luca Squarcina

lucasquarcina@libero.it

Via Baluello, 56 / 1
30030 - Pianiga (VE)
P. Iva 03285720276
C.f. SQRLCU69P17F904W

Tel. 041 5195475

File: n0021864.prj


N° Pratica: 06/13

Operatore: -S5-

Il presente elaborato è di esclusiva proprietà dello studio, è tutelato a termini di legge, risulta per tanto vietata la sua riproduzione



Timbro e firma del committente/i


MERIDIANA S.R.L.

Timbro e firma del tecnico/i


ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
SEZIONE ARCHITETTURA
LUCA SQUARCINA
N° 2861
ARCHITETTO

BOZZA DI CONVENZIONE

L'anno, il giorno..... del mese di, mio studio avanti a me Dr....., notaio di ed iscritto al Collegio Notarile di, senza l'assistenza dei testimoni ai quali comparenti di comune accordo e con il mio consenso rinunciano, sono presenti:

il sig. nato a il , residente a in via , dirigente comunale – che dichiara di intervenire a quest'atto e di agirvi nella veste di Dirigente il Settore del Comune di Mogliano Veneto, Piazza Caduti, 8

Ed la signor Caselli Selene legale rappresentante della ditta lottizzante Meridiana s.r.l. con sede in Calle dello Spezier 201/a, Cannaregio – Venezia p.iva 02845740279

Io notaio sono certo dell'identità personale dei suddetti signori.

Premesso

- Che la ditta Meridiana s.r.l. ha presentato al Comune di Mogliano Veneto istanza tendente ad attuare un Piano Urbanistico Attuativo di un'area sita in Comune di Mogliano Veneto all'incrocio tra via Roma e via Ghetto, identificata al c.t. sez foglio 31 mappale 13

- Che il Comune di Mogliano Veneto ha accolto la domanda ed ha autorizzato, ai sensi di legge, il Piano di Lottizzazione come risulta dalla delibera di Giunta Comunale n. del ____-____-____;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato quale parte integrante del presente atto, le parti sopra convenute convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE

La Ditta Lottizzante che presta al Comune di Mogliano Veneto la più ampia e illimitata garanzia di proprietà e disponibilità dei terreni sopra descritti, s'impegna ad eseguire il Piano Urbanistico Attuativo di cui alla domanda in premessa, secondo gli elaborati di Piano approvati, le prescrizioni del capitolato speciale e le prescrizioni del Permesso di Costruire delle Opere di Urbanizzazione, assumendo in modo esplicito e formale tutti gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per se stessa ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il soggetto attuatore s'impegna altresì a sottoscrivere la presente convenzione prima del ritiro del Permesso di Costruire delle Opere di Urbanizzazione.

Art. 2 - DICHIARAZIONE DI PROPRIETA`

La Ditta Lottizzante:

Meridiana s.r.l_ Unipersonale con sede in Calle dello Spezier- Cannaregio 201/A- Venezia- P.iva. 02845740279;

nonché proprietaria delle aree soggetta alla lottizzazione, con riferimento al catasto terreni foglio 31, mappale 13.

Dichiara di essere proprietario delle aree interessate dal P.d.L., oggetto della presente convenzione, di averne la piena ed assoluta disponibilità e che le stesse sono libere da pesi,

oneri, ipoteche, servitù attive e/o passive, con esclusione della servitù di elettrodotto lungo il confine nord e est dell'ambito di intervento.

Art. 3 - CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA e SECONDARIA

La Ditta Lottizzante, ai sensi dell'art. 28 della L.U. 17.08.1942, n. 1150 e dell'art. 86 della L.R. 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a cedere e a trasferire in proprietà al Comune le seguenti aree, evidenziate tav. 3, da realizzare ai sensi del seguente art. 4, da destinare o destinate a:

- Viabilità come indicato nell'approvata Tav. 3, per mq. 339,65 ;
- area verde come indicato nell'approvata Tav.3 , per mq. 2.556,90 ;
- parcheggi come indicato nell'approvata Tav. 3, per mq. 181,90 ;
- pista ciclo-pedonale come indicato nell'approvata Tav. 3, per mq 466,35.

Tali superfici sono da ritenersi indicative e saranno esattamente quantificate in fase di redazione del tipo di frazionamento. L'atto di trasferimento delle aree e delle opere dovrà essere stipulato ad intervenuto collaudo favorevole delle opere medesime e comunque prima dell'approvazione dello stesso.

Art. 4- ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

La Ditta Lottizzante, ai sensi dell'art. 28 della L.U. 17.08.1942, n. 1150 e dell'art. 86 della L.R. 27.06.1985, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a realizzare a totali proprie cure e spese, le seguenti opere di urbanizzazione primaria, in conformità al progetto citato e secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale:

- viabilità come indicato nell'approvata Tav. 3,
- area verde come indicato nell'approvata Tav. 3.
- parcheggi come indicato nell'approvata Tav. 3;
- segnaletica stradale come indicato nell'approvata Tav. ;
- rete fognaria come indicato nell'approvata Tav. 4 ;
- rete di approvvigionamento idrico come indicato nell'approvata Tav. 4 ;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica per uso privato e uso pubblico come indicato nell'approvata Tav. 5 ;
- rete di distribuzione del gas come indicato nell'approvata Tav. 4 ;
- rete di distribuzione linee telefoniche come indicato nell'approvata Tav. 5 ;
- impianto di illuminazione stradale come indicato nell'approvata Tav. E 5;

Le reti di distribuzione dell'energia elettrica, del telefono, dell'acqua e quella del gas, nonché le rete fognaria dovranno essere realizzate previo accordo tra la Ditta Lottizzante e relativi gestori. Inoltre con l'Azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti è stato concordato che non sono necessarie piazzole ecologiche. Il Comune di Mogliano Veneto si impegna a mettere a disposizione a titolo gratuito le eventuali aree lungo via Ghetto e lungo via Roma sulle quali dovranno essere realizzate le suddette opere di urbanizzazione primaria.

La Ditta Lottizzante dovrà produrre apposita istanza di permesso di costruire per le suddette

opere di urbanizzazione corredata dal progetto esecutivo delle stesse comprensivo di computo metrico estimativo.

L'importo dedotto dal computo metrico estimativo presuntivo per la realizzazione delle opere di cui sopra è pari ad € _____, __.=. L'importo degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sulla volumetria di piano secondo le tabelle vigenti è pari ad € 106.235,16.= (€ 18,93 x 5612 mc).

E' quindi previsto il pagamento delle differenza risultante dal valore esatto degli oneri di urbanizzazione primaria calcolati in sede di rilascio di permesso di costruire edilizio togliendo l'importo del computo metrico risultante dal permesso di costruire delle opere di urbanizzazione.(solo se gli oneri superano il costo dei lavori) Si da atto che la Ditta Lottizzante si impegna ad eseguire tutte le opere di urbanizzazione primaria previste, pertanto, ai sensi dell'art. 86 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, nessun contributo per oneri di urbanizzazione primaria sarà dovuto all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire sui lotti.

Nel caso in cui dalla progettazione esecutiva risultassero maggiori oneri per la Ditta Lottizzante, la stessa dovrà assumersene carico al fine della realizzazione delle opere comunque previste dal P.U.A. ed elencate nel presente articolo.

Art. 5- ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

La Ditta Lottizzante provvederà anche alla realizzazione di tutti i sottoservizi accessori alla lottizzazione nell'area lungo via Ghetto e lungo via Roma in un solo tratto, come indicato in tavola __, per terminare in corrispondenza dei lotti edificabili. La Ditta Lottizzante si impegna a realizzare a totali proprie cure e spese le seguenti opere di urbanizzazione secondaria evidenziate nella Tav. 3 del progetto approvato:

- a) pista ciclo-pedonale per mq 466,35;
- b) reti tecnologiche;
- c) verde per mq 2.556,90;

L'importo dedotto dal computo metrico estimativo presuntivo per la realizzazione delle opere di cui sopra è pari ad € _____, __.=.

L'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria calcolati sulla volumetria di piano secondo le tabelle vigenti è pari ad € 73.517,20.= (€ 13,10 x 5612 mc).

Per le opere si configura una titolarità "diretta" della funzione di stazione appaltante in capo al soggetto attuatore, che pertanto è tenuto ad appaltarle a terzi nel rispetto della disciplina prescritta dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) e, in qualità di stazione appaltante, è esclusiva responsabile dell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere. Restano in capo al Comune di Mogliano Veneto, per quanto di competenza, i poteri di vigilanza e di controllo, nonché la possibilità di chiedere al soggetto stesso, in qualsiasi momento, informazioni circa le modalità di svolgimento della gara d'appalto. Per completezza si concorda che gli eventuali risparmi di spesa conseguenti alla gara saranno riutilizzati per opere complementari o accessorie da concordare preventivamente con il Comune di Mogliano Veneto.

Art. 6 - ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI

La Ditta Lottizzante si impegna ad assumere l'onere delle seguenti opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, in conformità al progetto citato, secondo le prescrizioni di cui al capitolato speciale approvato e secondo le modalità tecnico - esecutive che saranno prescritte dagli Enti erogatori di tali servizi:

- fognature;
- approvvigionamento idrico;
- energia elettrica;
- pubblica illuminazione;
- gas;
- telefono.

La Ditta Lottizzante si impegna, inoltre, a concedere l'eventuale allacciamento alle reti tecnologiche e di servizio realizzate, a delle terze ditte non incluse nella lottizzazione.

Art. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE E ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI - MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE

La Ditta Lottizzante si impegna a presentare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione successivamente all'adozione del PUA;

in seguito sarà cura del Comune di Mogliano Veneto redigere l'istruttoria;

a termine di questo iter sarà notificato alla Ditta Lottizzante il rilascio del PDC per le opere di urbanizzazione;

prima del ritiro del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione la ditta Lottizzante si impegna a sottoscrivere con il Comune di Mogliano Veneto la convenzione e le conseguenti polizze fideiussorie;

sarà successivamente comunicata la nomina del collaudatore delle opere e la data di inizio e fine lavori, secondo la normativa vigente (D.P.R. 380/2001 e successive modifiche).

Qualora allo scadere dei tempi suddetti le opere non risultassero complete, il Comune può revocare l'autorizzazione ad attuare il Piano o fare eseguire le opere mancanti o difformi, utilizzando i fondi di cui alle fidejussioni previste dall'art. 15.

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta Lottizzante comunicherà al Comune la data di inizio e l'avvenuto tracciamento degli spazi relativi alle opere di urbanizzazione. L'esecuzione delle opere specificate avverrà sotto il controllo degli organi tecnici comunali ai quali è riconosciuta la facoltà di sospendere i lavori qualora gli stessi non vengano ritenuti corrispondenti al progetto approvato o non eseguiti a regola d'arte.

La Ditta lottizzante dovrà recintare l'area del cantiere relativo alle opere di urbanizzazione, apponendo il cartello di cantiere ai sensi di legge e, fino alla definitiva cessione delle aree e opere al Comune, un ulteriore cartello che identifichi tali aree e opere di proprietà privata.

Art. 8 - COLLAUDO

La Ditta Lottizzante sottopone a collaudo tutte le opere di urbanizzazione e le opere di allacciamento ai pubblici servizi anche in corso d'opera, avvalendosi di professionista scelto tra

gli iscritti nell'elenco regionale dei Collaudatori, con le modalità previste dalla legislazione vigente. La Ditta Lottizzante dovrà comunicare il nominativo del professionista all'Amministrazione comunale prima dell'inizio lavori, nonché le date delle visite di collaudo in corso d'opera alle quali potranno assistere tecnici designati dall'Amministrazione stessa con funzioni di vigilanza.

Le operazioni di collaudo finale saranno oggetto di verifica congiunta, in previsione del trasferimento delle opere al demanio comunale. Entro 30 giorni dalla presentazione del certificato di ultimazione lavori il Direttore dei Lavori dovrà presentare tutta la documentazione necessaria per il collaudo definitivo delle opere composta dai seguenti elaborati:

- contabilità finale delle opere eseguite ed elaborati grafici
- stato finale dei lavori
- certificati dei materiali impiegati
- risultati delle prove di laboratorio o delle prove eseguite in cantiere
- certificazioni conformità o collaudi degli impianti realizzati
- rilievo dei tracciati di tutti i sottoservizi (rete elettrica, fognatura, rete idrica, gas, rete telefonica, fibre ottiche,)
- ogni altra documentazione che il collaudatore riterrà necessaria ai fini del collaudo delle opere;

La ditta lottizzante si impegna inoltre a fornire, prima del collaudo, gli elaborati grafici cartacei e in formato DWG, di tutte le opere eseguite comprese le reti tecnologiche, con i relativi tracciati dei sottoservizi, con particolare riguardo alla rete di fognatura nera (che dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni date dall'Ente erogatore e ben specificandone il recapito finale), alla rete della pubblica illuminazione della quale dovrà essere prodotto lo schema con l'indicazione dei punti luce, dimensionamento delle linee, lo schema del quadro elettrico, la denuncia di messa a terra e quant'altro previsto dalla normativa CEI, nonché i collaudi definitivi degli enti gestori e le dichiarazioni di conformità degli impianti. Solo dopo tali adempimenti sarà possibile procedere al collaudo definitivo di tutte le opere di urbanizzazione e di allacciamento ai pubblici servizi, che dovrà essere concluso entro sei mesi dall'ultimazione di tutte le opere di urbanizzazione previste in progetto, come comunicata dal Direttore dei Lavori.

Le spese di collaudo, tutte, sono a carico della Ditta Lottizzante. La Ditta Lottizzante si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Comune. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Ditta Lottizzante, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico della Ditta medesima.

Ogni controversia che non si sia potuta definire nel corso dei lavori sarà deferita al Giudice Ordinario. Si esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato.

Art. 9 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

Durante l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle opere di allacciamento ai pubblici servizi, e fino alla consegna delle stesse, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente alla attuazione ed all'uso della lottizzazione e dei manufatti previsti od autorizzati, sono a totale carico della Ditta Lottizzante.

Qualora all'atto della consegna le opere citate non risultassero in perfette condizioni di

agibilità, si applicano le disposizioni di cui ai due ultimi commi del precedente art. 9. E comunque, entro sessanta giorni dall'accertamento delle difformità e prima che siano decorsi due anni dalla consegna delle opere, il Comune di Mogliano Veneto può sempre rivalersi nei modi stabiliti dalle leggi vigenti (vedi art. 1667 e seguenti del C.C.). La Ditta Lottizzante accetta espressamente l'obbligazione derivante dall'art. 1669 C.C. il cui termine si conviene decorsa dalla data del verbale di accettazione delle opere a seguito di collaudo.

Per tutte le opere cedute dalla Ditta Lottizzante all'Ente Comune di cui ai precedenti artt. 4 e 5, quest'ultimo, con l'intervenuta cessione, provvederà in via esclusiva a tutti gli oneri relativi alla manutenzione e gestione tanto ordinaria quanto straordinaria.

Il Soggetto attuatore comunque al fine di garantire l'ottimale attecchimento si impegna ad effettuare regolarmente l'annaffiatura sia delle piante che del manto erboso fino alla 2^a ripresa vegetativa post-collaudo

Art. 10 - PERMESSI DI COSTRUIRE

Il Comune rilascerà i singoli permessi di costruire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto dal Piano di Lottizzazione, dopo il rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione, fatti salvi eventuali obblighi diversi decisi dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Piano e concernenti le opere di urbanizzazione primarie. In ogni caso non potranno essere rilasciati i certificati di agibilità prima del collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione.

Art. 11 - VIGILANZA

Il Dirigente vigila sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurarne la rispondenza al progetto approvato e al capitolato speciale di cui all'art. 4, mediante sorveglianza da parte dei competenti uffici comunali e mediante il collaudatore nominato all'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 9. Qualora siano riscontrate difformità, il Dirigente diffida la Ditta Lottizzante ad adeguarsi agli obblighi contrattuali entro i termini di ultimazione di cui ai precedenti artt. 8 e 9.

Il Comune, nell'esercizio del potere di vigilanza, può effettuare ispezioni, controlli, accessi ai luoghi ed ai documenti, e può compiere qualsivoglia altro atto, idoneo al corretto esercizio della sua funzione di controllo. Il Comune, terminati regolarmente e tempestivamente i lavori, procederà al collaudo dei medesimi, con spese a totale carico del Ditta Lottizzante.

Art. 12 - CESSIONE DELLE AREE

La Ditta Lottizzante si impegna stipulare l'atto di trasferimento delle aree al Comune, per l'inclusione nel Demanio Comunale e la costituzione delle servitù, dopo l'ultimazione dei lavori, ad avvenuta comunicazione dell'intervenuto collaudo favorevole, e comunque prima dell'approvazione del collaudo stesso con conseguente svincolo della polizza, ad eccezione degli importi a garanzia degli obblighi di attecchimento del verde del precedente art. 9.

Le eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie al ripristino dello stato collaudato, redatte in contraddittorio in presenza del collaudatore, dovranno essere eseguite entro 30 gg dalla contestazione pena l'escussione della polizza.

In tale occasione la Ditta Lottizzante fornirà i seguenti documenti, necessari per la stipula dell'atto:

- certificato storico ventennale;
- certificato ipotecario;
- certificato frazionamento completato con la suddivisione di tutte le particelle distinte per tipologia di inventario (strade, parcheggi, verde);

I beni ceduti devono essere privi di vincoli, diretti o indiretti, pesi o ipoteche. In sostituzione dei documenti di cui sopra, escluso il frazionamento, l'Ufficiale Rogante o il Notaio preposto, potranno garantire con apposite visure presso gli Uffici preposti, le immunità dei beni in oggetto di trasferimento da pesi, ipoteche, gravami, ecc. Con lo stesso atto verranno prese in consegna anche le aree di cui trattasi.

Art. 13 - TRASFERIMENTO A TERZI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Nel caso in cui la Ditta lottizzante, contestualmente al trasferimento totale o parziale della sua proprietà a terzi, trasferisca a questi ultimi anche gli oneri per l'attuazione delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, in presenza di idonea fidejussione (100% - cento per cento - del valore delle opere) per l'adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione a favore del Comune, quest'ultimo libererà da ogni responsabilità l'alienante assumendo quale nuovo obbligato l'acquirente.

Art. 14 - CAUZIONE E GARANZIE

La Ditta Lottizzante, prima del ritiro del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione primaria, dovrà prestare, quale garanzia finanziaria per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, le seguenti garanzie:

1) fidejussione bancaria, o polizza fidejussoria emessa da Compagnia di Assicurazione iscritta all'albo imprese dell'IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo danni n. 15 "Cauzione" pari al 100 % (cento per cento) dell'importo risultante dal Computo Metrico Estimativo del Permesso a Costruire delle Opere di Urbanizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, pari ad Euro _____ , oltre all'IVA vigente per il Comune (22%).

2) fidejussione bancaria, o polizza fidejussoria emessa da Compagnia di Assicurazione iscritta all'albo imprese dell'IVASS ed autorizzata all'esercizio del ramo danni n. 15 "Cauzione" pari al 100 % (cento per cento) dell'importo risultante dal Computo Metrico Estimativo del Permesso a Costruire delle Opere di Urbanizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, pari ad Euro _____ , oltre all'IVA vigente per il Comune (22%). Tali polizze avranno validità per tutta la durata dei lavori. Le polizze avranno rinnovo automatico di anno in anno e comunque fino alla lettera di svincolo del Comune; dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Mogliano Veneto.

L'importo della garanzia prestata, prima del ritiro del Permesso di Costruire delle opere di

urbanizzazione, dovrà essere integrato fino al raggiungimento della somma risultante dal Computo Metrico Estimativo allegato al progetto delle opere di urbanizzazione approvato

Art. 15 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di anni 10 dalla data di stipula. Trascorso detto termine, i lavori iniziati ed eventualmente non ancora, in tutto o in parte ultimati, potranno essere completati a condizione che la loro costruzione avvenga nel rispetto del permesso di costruire rilasciato. Tutti i termini assegnati nella presente convenzione possono essere prorogati dal Comune su richiesta della Ditta Attuatrice per ragioni di comprovata necessità.

Art. 16- REGIME FISCALE

Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico della Ditta Lottizzante con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare ai benefici della legge 28 giugno 1943, n. 666.

Art. 17- RINUNZIA ALL'IPOTECA LEGALE

La Ditta Lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena rinuncia alla ipoteca legale con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 18- CONTROVERSIE TRA LE PARTI

Ogni controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita al Giudice Ordinario. Si esclude ogni meccanismo automatico di ricorso all'arbitrato.

Art. 19 - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione sino all'esaurimento di tutte le obbligazioni nella stessa contenute, fermi restando i termini temporali previsti per la realizzazione del Piano Urbanistico Attuativo.

Letto, confermato, sottoscritto.

La Ditta lottizzante _____

Il Dirigente del Settore Urbanistica _____

L'Ufficiale Rogante _____